

CORTE DI ASSISE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA

* * *


La Corte, sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'1 luglio 2013, pronunciando in ordine alle questioni preliminari proposte dalle parti nel processo n. 1/2013 R.G. Assise nei confronti di Bagarella Leoluca Biagio ed altri,

OSSERVA

In ordine logico-giuridico occorre esaminare, innanzitutto, le eccezioni di incompetenza sollevate, sotto diversi profili, dalle difese degli imputati.

In particolare:

- i difensori degli imputati Bagarella, Cinà, De Donno, Dell'Utri, Mancino, Mori, Riina e Subranni hanno eccepito l'incompetenza per materia della corte di assise in conseguenza della separazione del procedimento per il reato di omicidio disposta dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 8 gennaio 2013 e, quindi, prima della pronunzia, in data 7 marzo 2013, del decreto con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi la corte di assise per i residui reati, invece, di competenza del tribunale;
- i difensori degli imputati Cinà, De Donno, Dell'Utri, Mancino, Mori e Subranni hanno eccepito, altresì, l'incompetenza per territorio della A.G. di Palermo e la competenza di quella di Roma, dovendo ritenersi ivi commesso il reato di cui al capo A);
- i difensori dell'imputato Riina hanno ugualmente eccepito l'incompetenza per territorio della A.G. di Palermo, sostenendo, però, che nella fattispecie debba ritenersi sussistente la competenza dell'A.G. di Firenze, ovvero, ex art. 11 c.p.p., dell'A.G. di Caltanissetta;



- i difensori dell'imputato Mancino, infine, hanno eccepito, in via principale, l'incompetenza funzionale del giudice adito a pronunciarsi sul reato di cui al capo C), ravvisando per tale reato la competenza del Tribunale dei Ministri.

Orbene, al fine di dirimere le complesse questioni di competenza appena ricordate, occorre, innanzitutto, muovere dall'atto con il quale la Pubblica Accusa ha esercitato l'azione penale nel presente processo.

Con tale atto, invero, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di nove imputati (Riina, Provenzano, Brusca, Bagarella, Cinà, Subranni, Mori, De Donno, Mannino, Dell'Utri) per il reato di minaccia pluriaggravata continuata a Corpo Politico commesso "*In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992*" (capo A), nonché di uno di tali imputati (Provenzano), altresì, del reato di omicidio premeditato dell'On. Salvatore Lima commesso "*In Palermo, il 12 marzo 1992*", con l'aggravante, contestata dal P.M. ai sensi dell'art. 423 c.p.p. in data 20 novembre 2012, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di minaccia a Corpo Politico (capo B), quindi di altro imputato (Mancino) per il reato di falsa testimonianza commesso "*In Palermo il 24 febbraio 2012*" (capo C) e, infine, di un ulteriore imputato (Ciancimino) per i reati di associazione mafiosa commesso "*In Palermo, Roma e altrove fino al novembre 2002*" (capo D) e di calunnia aggravata commesso "*In Palermo in data 15 giugno 2010*" (capo E).

Successivamente i procedimenti nei confronti di due imputati (Mannino e Provenzano) sono stati separati e pendono attualmente dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare.

Ciò detto, ancora in via preliminare, è necessario verificare se e in quali limiti i reati contestati siano tra loro avvinti da connessione rilevante ai fini della competenza ex art. 12 c.p.p. e, per far ciò, non può che farsi riferimento alla formulazione dei capi di accusa per i quali il P.M. sollecita la verifica dibattimentale.

In base a tale formulazione, per il reato continuato contestato agli imputati al capo A è possibile configurare sia la connessione di procedimenti ex art. 12 lett. a) c.p.p., trattandosi di delitto commesso da più persone in concorso, sia, nel contempo, la connessione con il reato di cui al capo B dell'originaria unica richiesta di rinvio a giudizio ex art. 12 lett. c) c.p.p., in quanto si sostiene, nell'ipotesi accusatoria, che quest'ultimo delitto sia stato commesso per eseguire il primo.

Sulla scorta, poi, della integrazione della contestazione formulata dal P.M. all'udienza del 31 maggio 2013, può configurarsi, inoltre, la connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra il reato di cui al capo C ed il reato di cui al capo A, in quanto il primo commesso al fine di occultare il secondo.

Senonché, l'idoneità delle predette ipotesi di connessione teleologica a determinare gli effetti previsti dall'art. 12 c.p.p. è contestata in questa sede dalla difesa dell'imputato De Donno, la quale, sia pure soltanto con riferimento alla competenza territoriale per il reato di cui al capo A, infatti, ha rilevato che non sussiste il presupposto, ritenuto necessario, della identità soggettiva tra gli imputati del detto reato di cui al capo A (tra cui, appunto, De Donno) e l'unico imputato del reato di cui al capo B (Provenzano Bernardo).

In proposito, la difesa dell'imputato si è richiamata, innanzitutto, alla prevalente giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita con sentenza del 29 febbraio 2012 n. 8552, secondo la quale, nonostante il dato letterale della lettera c) dell'art. 12 c.p.p. nella modifica conseguita al D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8 (modifica mantenuta ferma con la legge 1° marzo 2001, n. 63 pure intervenuta sul medesimo art. 12 c.p.p.), l'identità tra gli autori del reato-mezzo e gli autori del reato-fine resta una condizione imprescindibile per la configurabilità della connessione teleologica e, dunque, per la produzione dei suoi effetti sulla competenza.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, invece, respingendo l'analoga questione posta in quella sede, ha ritenuto di rifarsi ad altro – ancorché minoritario – orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, da ultimo ribadito con sentenza del 15 ottobre 2010 n. 37014, secondo il quale il nesso teleologico rileva in termini oggettivi e, quindi, a prescindere dalla coincidenza fra gli autori dei reati (v. pag. 10 del provvedimento del G.U.P. del 4 dicembre 2012 acquisito agli atti).

Ora, premesso che la circostanza che tale ultimo orientamento, peraltro quasi unanimemente condiviso in dottrina, sia minoritario non costituisce, di per sé, elemento di debolezza dello stesso, come dimostrato dai molti casi (tra i quali ve ne è uno di particolare importanza di cui si dirà più avanti), in cui, poi, le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a comporre il contrasto, hanno aderito, appunto, all'orientamento minoritario, questa Corte ritiene di dovere ugualmente condividere la conclusione cui è già giunto, sul punto, il Giudice dell'Udienza Preliminare.

Depone, infatti, per la fondatezza della interpretazione della non necessità della coincidenza fra gli autori dei reati avvinti dal nesso teleologico, innanzitutto, il dato letterale della norma in esame.

La formulazione originaria di questa, antecedente alla modifica del 1991, stabiliva, invero, che vi è connessione di procedimenti «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare altri» e, pertanto, la formula d'esordio («se una persona») non lasciava dubbi sul fatto che il nesso teleologico fosse idoneo a determinare spostamenti della competenza per materia o per territorio, nei termini delineati dagli artt. 15 e 16 c. p.p., solo per i reati ascrivibili alla stessa o alle stesse persone.

Con la modifica del 1991 sopra ricordata, però, il legislatore ha soppresso quell'esplicito riferimento all'identità dell'autore dei fatti in connessione,

sostituendolo con una locuzione questa volta impersonale («se dei reati per cui si procede»).

Con l'ulteriore modifica apportata, infine, nel 2001, il legislatore è intervenuto ancora sulla lettera c) dell'art. 12 c.p.p., eliminando soltanto il riferimento alla connessione occasionale e ai profili finalistici introdotti nel 1991, ma mantenendo ferma la formula impersonale, riferita ai reati, precedentemente introdotta.

Ora, se si vuole attribuire un senso sia all'intervento modificativo del legislatore, rispettandone la volontà, chiaramente manifestata, di ampliare l'istituto della connessione, sia al permanere della distinzione lessicale tra la lettera b) dell'art. 12, riferita alla persona imputata di più reati, e la lettera c) della medesima norma, riferita ai reati per cui si procede, non può che condividersi l'orientamento propugnato con la sentenza sopra citata del 15 ottobre 2010 n. 37014.

D'altra parte, non è secondario rilevare che la lettera c) dell'art. 12 ricalca la previsione di diritto sostanziale di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per la quale non si è mai posto in dubbio che possa trovare applicazione anche nel caso di diversi autori di reato.

Non trova, peraltro, riscontro, a parere di questa Corte, l'affermazione della difesa dell'imputato De Donno secondo cui l'interpretazione maggioritaria da quest'ultimo sostenuta avrebbe ricevuto avallo dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza del 14 febbraio 2013 n. 21.

La Corte Costituzionale, infatti, con la detta sentenza, ha, innanzitutto, riconosciuto che il dato letterale depone proprio nel senso della interpretazione minoritaria (v. pag. 9 della citata sentenza ove si osserva che, appunto, a partire dal 1991 la legge non richiede più che l'autore del reato-mezzo corrisponda a quello del reato-fine, a differenza di quanto avviene per le ipotesi di concorso formale e di continuazione fra reati per le quali la lettera b) dello stesso art. 12

c.p.p., anche dopo la modifica del 1991, continua a fare uso della originaria espressione «se una persona»).

Indi, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato De Donno, non si rinviene nella medesima sentenza della Corte Costituzionale l'affermazione secondo la quale soltanto la interpretazione maggioritaria dell'art. 12 c.p.p. sarebbe conforme a Costituzione.

In realtà, la Corte Costituzionale in proposito si è limitata a rilevare che se il giudice rimettente ritiene che l'orientamento minoritario renderebbe costituzionalmente illegittime le norme coinvolte, non può richiedere alla Corte una pronuncia che le allinei a quanto postulato dall'indirizzo interpretativo maggioritario, ma può ben aderire a quest'ultimo, non essendo in alcun modo vincolato all'altro indirizzo che egli stesso sostiene rendere costituzionalmente illegittima la norma denunciata.

Pertanto, non v'è stata alcuna adesione della Corte Costituzionale all'uno piuttosto che all'altro indirizzo interpretativo, ma soltanto una pronuncia di inammissibilità della questione proposta, poiché questa, come si legge a pag. 11 della citata sentenza, *“non mira realmente a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma viene piuttosto a configurarsi come un improprio tentativo di ottenere dalla Corte un avallo a favore dell'una scelta interpretativa contro l'altra”*.

Il contrasto interpretativo, dunque, non potrà che essere risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione se e quando saranno investite della questione.

Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, successivamente alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, hanno dato già un indiretto avallo, sia pure sotto altro profilo, alla conformità costituzionale dell'istituto della connessione, e ciò sebbene la sollecitazione della pronuncia costituzionale rivolta dal giudice remittente, come osservato dal giudice delle leggi, avrebbe

potuto addirittura condurre alla rimozione dell'intero istituto se davvero dovesse ravvisarsi la violazione degli art. 25 e 3 Cost. (v. pagg. 10-11 della sentenza della Corte Costituzionale).

Ci si intende qui riferire alla sentenza delle Sezioni Unite del 28 febbraio 2013 n. 27343 depositata il 21 giugno 2013, Taricco, citata dal P.M. e, sorprendentemente, invece, ignorata da tutti i difensori intervenuti all'udienza del 27 giugno 2013, nonostante l'evidente rilevanza che essa assume nel presente processo in relazione alle eccezioni di incompetenza per materia e per territorio che si fondano sulla intervenuta separazione del procedimento per il reato di omicidio a carico di Provenzano Bernardo.

Per comprendere meglio la questione, è, però, opportuno, anche in questo caso, muovere dalla ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali che hanno condotto alla pronunzia delle Sezioni Unite di cui si è detto.

Come è noto, la disciplina della connessione, che nel codice di rito del 1930 era caratterizzata dalla natura derogatoria delle ordinarie norme sulla competenza fondate sui soli criteri della materia e del territorio, è stata innovata con il codice di rito vigente.

Con tale codice, infatti, la connessione è divenuta un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza che si affianca, integrandoli, a quelli della materia e del territorio, così da operare indipendentemente dalla possibilità di disporre la riunione dei procedimenti spesso dipendente da fattori occasionali.

Come si è già detto sopra, l'impianto normativo del nuovo codice del 1988 ha subito una prima modifica con la legge 20 gennaio 1992 n. 8, che ampliando i casi di connessione non appariva più coerente con il nuovo carattere di criterio originario ed autonomo della competenza per connessione laddove consentiva scelte eccessivamente discrezionali, ed una seconda modifica, intervenuta con la legge 1 marzo 2001 n. 63, che, invece, ha ripristinato il carattere originario, così che, superate alcune incertezze giurisprudenziali della

fase temporale intermedia, la Suprema Corte e la dottrina sono concordi nel ritenere che, come si evince anche plasticamente dalla ripartizione del capo II del Titolo I del libro I del codice di rito che disciplina la competenza, la competenza per connessione, cui è dedicata la Sezione IV costituisca un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza al pari della materia, cui è dedicata la Sezione II, e del territorio, cui è dedicata la Sezione III.

Su un piano diverso, invece, si pongono le questioni relative alla riunione o separazione dei procedimenti disciplinate dal successivo Capo III che presuppongono, infatti, che più processi pendano dinanzi al medesimo giudice per tutti già competente in forza dei tre criteri attributivi della competenza per materia, per territorio e per connessione.

Ed infatti, l'art. 17 c.p.p. prevede la riunione di processi pendenti "*nello stesso stato e grado*", mentre non si rinviene una analoga indicazione negli art. 12, 15 e 16 c.p.p. che regolano la competenza per connessione e ciò, non per mera dimenticanza, ma per consapevole scelta del legislatore correlata alla nuova disciplina della competenza per connessione così come si ricava dalla Relazione che accompagna il codice di rito del 1988.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Suprema Corte, pur concordandosi che l'applicazione della connessione quale criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza debba escludersi nelle fasi procedurali diverse ed antecedenti rispetto a quella del giudizio e, quindi, nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che è dal momento in cui viene esercitata l'azione penale per i reati connessi che opera il principio della "*perpetuatio jurisdictionis*", si sono, però, confrontati due diversi indirizzi per il caso in cui i procedimenti si trovino in una diversa fase processuale.

Ed è questo che si verifica in concreto nel caso qui in esame, poiché, mentre il presente processo pende, a seguito del decreto di rinvio a giudizio, dinanzi al giudice del dibattimento, il processo per il reato connesso di cui al

capo B della originaria unica richiesta di rinvio a giudizio del P.M. pende, invece, ancora dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare.

Orbene, un primo maggioritario indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sosteneva che, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, la connessione postula necessariamente, per la sua operatività, che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva (per tutte, si veda Cass. Sez. I 27 novembre 1995 n. 6092, Pavan).

Un secondo orientamento giurisprudenziale, minoritario ma condiviso dalla dottrina, invece, riteneva che l'istituto della competenza per connessione quale criterio direttamente attributivo della competenza operasse indipendentemente dalla possibilità o opportunità di disporre la riunione dei procedimenti, che, d'altra parte, deve seguire sempre l'individuazione per ciascun processo del giudice competente, potendosi al più escludere l'applicazione del criterio di attribuzione della competenza per connessione nel solo caso in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la *vis attractiva*, fosse stato definito con sentenza passata in cosa giudicata (per tutte, v. Cass. Sez. I 16 luglio 1997 n. 4125).

Al fine di dirimere tale contrasto giurisprudenziale, la questione "*se ... la sussistenza della connessione quale criterio attributivo della competenza operi soltanto se i procedimenti connessi pendono nello stesso stato e grado*" è stata rimessa alla Sezioni Unite con ordinanza della Seconda Sezione della Cassazione n. 2243 depositata il 6 novembre 2011.

Ebbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 28 febbraio 2013 n. 27343 depositata il 21 giugno 2013, Taricco, hanno fatto proprio il secondo minoritario indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, statuendo, quindi, che "*la operatività dell'incompetenza determinata da connessione non è subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello*

stesso stato e grado, essendo quello della competenza per connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza”.

Le Sezioni Unite, invero, con la detta sentenza, dopo avere premesso che il quesito sottoposto al suo esame deve essere affrontato prescindendo dallo specifico riferimento alla incompetenza per territorio di quel processo, estendendolo a tutte le competenze determinate da connessione e, dunque, anche a quella per materia, ha, appunto, affermato che l'interpretazione logico-sistematica dell'istituto della competenza per connessione di cui agli art. 15 e 16 cod. proc. pen. impone di ritenere che essa costituisca un criterio originario di attribuzione della competenza, che prescinde dalla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, ed evita, nel contempo, la sovrapposizione con il diverso istituto della riunione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, poi, ancora con la citata sentenza, ha ribadito alcuni ulteriori principi rilevanti anche in questa sede.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito:

- che la competenza (evidentemente anche per connessione) diviene definitiva con la fase del giudizio, con la conseguenza che soltanto *“se prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga una pronunzia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione”*;
- che ad analoga conclusione *“si deve pervenire nella ipotesi in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti”*.

- che al di fuori delle predette ipotesi, *“proprio perché la competenza per connessione è criterio originario di attribuzione della competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente agli epiloghi processuali delle singole reg Giudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuatio iurisdictionis”*.

Le Sezioni Unite, poi, non hanno neppure trascurato le implicazioni di carattere costituzionale derivanti dall'art. 25 Cost. e dal concetto di “naturalità del giudice”, riallacciandosi, quindi, idealmente, alle questioni che più recentemente si è tentato di sottoporre alla Corte Costituzionale nel procedimento, però, conclusosi con la pronuncia di inammissibilità del 14 febbraio 2013 di cui si è detto prima.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, ha evidenziato che il termine “precostituito” contenuto nell'art. 25 Cost. non può significare altro se non che il giudice deve essere individuabile prima che si verifichi il fatto storico che generi il processo ed ha, quindi, ricordato alcune recenti pronunzie della Corte Costituzionale (da ultimo la n. 117 del 2012) secondo cui *“il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. E la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia”*.

In sostanza, ancora secondo le Sezioni Unite, in ossequio al precetto costituzionale dell'art. 25, la determinazione della competenza deve avvenire in base a norme caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione e sottratte nella misura massima possibile a valutazioni di discrezionalità e tale è certamente l'art. 12 c.p.p. che mira, anzi, ad escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente (sottraendola a fattori occasionali non previsti dalla legge, quale ad esempio, quello della

pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado) e delinea, quindi, un istituto, quello della connessione, compatibile con i principi costituzionali, in quanto del tutto idoneo a garantire l'individuazione di un giudice imparziale.

Né, d'altra parte, può sostenersi che il medesimo istituto della connessione trascuri il principio di "naturalità del giudice" riferito al *locus commissi delicti*, poiché, come osservato anche da autorevole dottrina, comunque, anche nel caso di competenza per connessione l'individuazione del giudice competente per territorio riposa su un collegamento tra uno dei fatti connessi e, appunto, il *locus commissi delicti*.

In sostanza, come costantemente statuito dalla Corte Costituzionale sin dalla più risalente pronuncia del 27 giugno 1972 n. 117, *"il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., è rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice a uno diverso, purché anch'esso precostituito, allorché tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialità, o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito"*.

Le suddette considerazioni del Giudice delle leggi, condivise da questa Corte, rendono, con tutta evidenza, manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli art. 12 e 15 c.p.p. sollevata dalla difesa degli imputati Mori e Subranni.

Se così è, allora, ne consegue che, nel caso in esame, per il reato di cui al capo A, che, secondo la contestazione di accusa che dovrà essere verificata nel

presente processo, è connesso, come si è detto, con il reato di cui al capo B, ancorché per questo reato il procedimento si trovi in atto ancora nella fase dell'udienza preliminare, sussiste, ex art. 16 c.p.p., la competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria di Palermo, atteso che il reato più grave (quello di cui al capo B) è stato commesso in Palermo (fatto che rende superflua l'individuazione del luogo di commissione del reato di cui al capo A), e, nel contempo, ex art. 15 c.p.p., la competenza per materia della corte di assise, cui appartiene la cognizione del medesimo reato connesso di cui al capo B.

D'altra parte, tale conclusione consente, in ipotesi, anche la riunione dinanzi alla medesima Corte di Assise del processo nei confronti di Provenzano Bernardo ove nel prosieguo dovesse concludersi l'udienza preliminare con un ulteriore decreto di rinvio a giudizio, e, nel contempo, svincola l'individuazione del giudice competente (giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost) da fattori meramente occasionali riconducibili a fatti peculiari ovvero a scelte strategiche individuali di imputati o della Pubblica Accusa che possano eventualmente determinare uno sfasamento nella trattazione dei processi connessi e, quindi, una modifica della competenza altrimenti non più recuperabile (in proposito, si veda anche il richiamo contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata alla precedente sentenza della Cass. Sez. I 30 aprile 1996 n. 6754, Biasoli, secondo cui una volta radicata la competenza risultano irrilevanti le successive evenienze processuali, quali, ad esempio, appunto, la separazione del coimputato accusato dei reati che avevano determinato anche per gli altri coimputati la competenza per connessione, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*).

Appaiono, invece, del tutto inconferenti, ai fini della attribuzione della competenza per territorio i riferimenti della difesa dell'imputato Riina alla connessione con le stragi di Firenze e Roma da un lato e con le stragi di Capaci e via D'Amelio dall'altro.

Quanto alle prime due stragi, a prescindere dalla considerazione che non sono stati neppure indicati i relativi procedimenti che dovrebbero operare la *vis attractiva* eventualmente ancora pendenti e diversi da quelli nel frattempo definiti con sentenze passate in cosa giudicata, va osservato che, in ogni caso, si tratta di reati di pari gravità rispetto a quello dell'omicidio premeditato di Salvatore Lima in quanto tutti puniti con la pena dell'ergastolo, così che, giusta il disposto dell'art. 16 comma 1 c.p.p., la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il primo reato e, quindi, nella fattispecie, al giudice di Palermo, competente per l'omicidio premeditato di Salvatore Lima commesso il 12 marzo 1992, dunque, prima degli altri reati di pari gravità sopra ricordati.

Quanto alle stragi di Capaci e di via D'Amelio, invece, a prescindere dalla dirimente considerazione appena fatta che vale anche per esse in quanto reati ugualmente successivi all'omicidio Lima, occorre, peraltro, osservare che, secondo l'ipotesi accusatoria oggetto di verifica nel presente processo, neppure sussiste la connessione di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p., in quanto la prima di dette stragi sarebbe stata commessa esclusivamente per finalità di "vendetta" o ritorsione nei confronti del Dott. Giovanni Falcone per la sua storica opera di contrasto del fenomeno mafioso ed eventualmente soltanto dopo pure utilizzata per rafforzare la minaccia, mentre la seconda sarebbe stata commessa, non per eseguire il reato di cui al capo A come nel caso delle stragi di Firenze e Roma, bensì per impedire che il Dott. Paolo Borsellino denunciasse pubblicamente la "trattativa" che con la condotta di minaccia si intendeva instaurare.

Queste ultime considerazioni conducono, nel contempo, ad escludere che possa nella fattispecie trovare applicazione l'ipotesi di competenza prevista dall'art. 11 c.p.p.

Già con i provvedimenti prima del giudice dell'udienza preliminare del 15 novembre 2012 e poi di questa Corte del 31 maggio 2013, è stato escluso che le vittime delle stragi di Capaci e di via D'Amelio possano rivestire la qualità di

persona offesa o danneggiata dal reato rispetto al reato di cui al capo A per il quale si procede in questa sede, tanto che i familiari delle stesse non sono stati ammessi a costituirsi parte civile.

Sul punto può rinviarsi alle argomentazione dei richiamati provvedimenti.

Ciò esclude, dunque, innanzitutto che possa trovare applicazione l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 11 c.p.p.

Ma si è visto sopra che neppure sussiste la connessione di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p. tra il reato di cui al capo A per il quale si procede in questa sede ed i reati di strage commessi in Capaci e in via D'Amelio e ciò per le considerazioni prima esposte, per le quali entrambe le predette stragi sono, in realtà, riconducibili a moventi e contesti diversi rispetto a quelli della minaccia a Corpo Politico oggetto, invece, del presente processo.

Sotto tale profilo, pertanto, non può trovare applicazione neppure l'ipotesi di spostamento della competenza di cui al terzo comma dell'art. 11 c.p.p.

Tali conclusioni in ordine alla competenza valgono sia per il reato di cui al capo A, sia per il reato di cui al capo C contestato all'imputato Mancino perché connesso con il primo e, dunque, attratto nella competenza per materia e per territorio per tale reato di cui al capo A, individuata come sopra si è detto.

Ed è appena il caso di evidenziare in relazione ad alcune osservazioni della difesa di tale imputato, che non si comprende quale concreto pregiudizio possa derivare per quest'ultimo dall'essere giudicato dalla Corte di Assise, che, per espressa previsione di legge (v. art. 38 legge 10 aprile 1951 n. 287), è, peraltro, "giudice superiore" rispetto agli altri giudici di primo grado, che, in assenza di connessione di reati, sarebbero stati competenti.

Ma, in relazione al medesimo reato di cui al capo C occorre esaminare la questione della dedotta competenza funzionale del Tribunale dei Ministri ed, in proposito, occorre premettere che spetta all'Autorità Giudiziaria – e, quindi, nel caso in esame, a questa Corte – il potere di qualificazione del reato, anche con

riferimento alla sua natura, ministeriale o meno (cfr. Cass. Sez. VI 3 marzo 2011 n. 10130, Mastella; Corte Cost. 14 febbraio 2012 n. 87 e 88).

Ciò premesso, Nicola Mancino è imputato del reato di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese in Palermo, nel processo a carico degli imputati Mori e Obinu in data 24 febbraio 2012, e, quindi, ben dopo la cessazione della carica di Ministro.

La legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1, apportando modifiche ad alcune norme costituzionali tra le quali l'art. 96 Cost., ha attribuito al cosiddetto Tribunale dei Ministri, istituito presso il tribunale del capoluogo di ogni distretto di corte di appello, la competenza per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri "*nell'esercizio delle loro funzioni*".

Secondo la difesa del Mancino, tale espressione va intesa, non nel senso della contestualità temporale, ma come riferita alla competenza funzionale del soggetto ed a sostegno richiama due autorevoli pareri di due diversi noti ed apprezzati giuristi.

Senonché, il primo di tali pareri, peraltro riferito proprio al caso in esame, è contenuto in una lettera inviata al Direttore di una testata giornalistica e, pertanto, oltre a contenere valutazioni di carattere metagiuridico che non possono trovare ingresso in questa sede, evidentemente per la sua collocazione, per il limitato spazio e perché indirizzato a lettori non specializzati, manifesta, comunque, un carattere meramente assiomatico ed assertivo in assenza dei necessari approfondimenti che la complessa questione giuridica richiede.

Nel secondo più risalente parere (antecedente anche alla legge costituzionale del 1989 prima richiamata) v'è, invece, una ben più approfondita analisi della questione che muove, innanzitutto, dal conflitto interpretativo che già allora si perpetuava sulla locuzione "*reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni*".

Ebbene, l'eminente giurista autore di quel saggio perviene, sì, ad una interpretazione massimamente estensiva di tale locuzione, quale quella propugnata dai difensori del Mancino in questa sede, ma soltanto in termini estremamente problematici e dando atto della disarmonia di tale conclusione con l'espressione usata nell'art. 96 Cost. e, nel contempo, dell'impossibilità di fare ricorso in questo campo all'analogia.

D'altra parte, nel medesimo intervento dottrinario, si mette in rilievo che nel dibattito relativo all'unico precedente pervenuto al giudizio del Parlamento, in un caso del tutto corrispondente a quello qui in esame di falsa testimonianza contestata a soggetti non più investiti di funzioni ministeriali, la maggioranza pervenne alla conclusione che tali reati di falsa testimonianza commessi da ex ministri avrebbero potuto essere ricondotti alla speciale giurisdizione allora della Corte Costituzionale soltanto in presenza di una connessione con eventuali reati ministeriali.

Nel medesimo solco si collocano, sostanzialmente, le successive pronunzie della Corte di Cassazione.

In particolare, sulla questione sono intervenute anche le Sezioni Unite con la sentenza del 20 luglio 1994 n. 14, De Lorenzo, osservando che la qualificazione di reato ministeriale è affidata alla concorrente presenza di due circostanze: la particolare qualificazione soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso, ed il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro.

In altre parole è richiesto un rapporto oggettivo di condizionalità strumentale con l'esercizio di determinate funzioni, che può ravvisarsi tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto.

Ma le stesse Sezioni Unite si sono premurate di avvertire che, come sarebbe arbitrario arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come

l'abuso dei poteri o delle funzioni, o la violazione dei doveri di ufficio, non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpretazione, nel contempo, però, non è corretto equiparare ad un rapporto di oggettiva connessione un nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni ministeriali.

E tale concetto di mera occasionalità è stato successivamente ripreso anche dalla sentenza, pronunciata ancora a Sezioni Unite, del 27 settembre 1995 n. 30, Mannino, nella quale è stata persino esclusa la rilevanza di un contributo del Ministro alla fattispecie criminosa del concorso esterno nell'associazione mafiosa, perché caratterizzato, appunto, da mera occasionalità.

D'altra parte, come si è premurata di avvertire la Corte Costituzionale con le due note sentenze "gemelle" del 14 febbraio 2012 n. 87 e 88, l'innovazione legislativa del 1989 ormai impone una interpretazione restrittiva delle norme che derogano al principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e, pertanto, oggi, non potrebbe più trovare giustificazione una interpretazione estensiva dei "reati ministeriali" quale quella auspicata nel risalente saggio dottrinario richiamato dalla difesa di cui prima si è detto.

Tornando, quindi, al caso qui in esame, a parere di questa Corte, appare del tutto palese l'assenza dei presupposti, prima richiamati, dell'attribuibilità della competenza al Tribunale di Ministri: quello della qualificazione soggettiva dell'autore del reato quale ministro nel momento in cui il reato viene commesso e quello, comunque, di un rapporto di connessione tra questo e le funzioni ministeriali esercitate, laddove, invece, la testimonianza (secondo la contestazione, falsa) resa dall'imputato dopo molti anni dalla cessazione della carica, ancorché avente ad oggetto fatti riferibili all'epoca in cui l'imputato medesimo rivestiva la carica ministeriale, si pone evidentemente, al più, in un rapporto di mera occasionalità con quest'ultima, e, pertanto, esula certamente dalla qualificazione di "reato ministeriale" (cioè commesso da ministro).

D'altra parte, non è secondario rilevare che al Mancino, che nel 1992 rivestiva la carica di Ministro dell'Interno, non è stata contestata alcuna condotta criminosa per la commissione della quale egli si sia avvalso delle funzioni di Ministro conferitegli e ciò conferma quel rapporto di mera occasionalità, peraltro, in questo caso, estremamente affievolita per la mancanza di contestualità sotto il profilo temporale con la carica, che al più può legare la contestata falsa testimonianza con le funzioni ministeriali a suo tempo svolte dall'imputato.

Si vuole dire, in altre parole, che si verte nel caso in esame nella fattispecie di un reato comune (la falsa testimonianza) commesso a molti anni di distanza dalla cessazione della carica di ministro e che non può acquisire la qualifica di "reato ministeriale" per il solo fatto che la testimonianza abbia potuto avere ad oggetto, eventualmente, anche fatti attinenti a quella funzione, senza alcuna connessione, però, con condotte oggettivamente riconducibili alla categoria dei "reati ministeriali".

L'eccezione di incompetenza funzionale dell'A.G. adita deve essere, pertanto, respinta.

* * *

In conclusione, alla stregua delle suddette considerazioni, deve, pertanto, affermarsi la competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria di Palermo e per materia della corte di assise, rigettando, conseguentemente, tutte le eccezioni di incompetenza sollevate dalle difese degli imputati.

* * *

Può passarsi, quindi, all'esame delle altre questioni, diverse da quelle attinenti alla competenza, sollevate dalle difese degli imputati.

La prima, anche in questo caso in ordine logico-giuridico, riguarda la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., per violazione dell'art. 417 c.p.p., eccepita dalla difesa degli imputati Mori e Subranni.



In particolare, secondo quest'ultima, il P.M. avrebbe ommesso di enunciare in forma chiara e precisa il fatto, omettendo di specificare il momento terminativo delle condotte criminose contestate.

In calce all'imputazione di cui al capo A, si legge, infatti, soltanto che il reato è stato commesso "*In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992*".

Orbene, a prescindere dalla pur dirimente considerazione che per il caso di ritenuta indeterminatezza dell'imputazione non è prevista dalla legge la sanzione della nullità (v. Cass. Sez. VI 29 settembre 2004 n. 42534) e che, pertanto, ove accolta, l'eccezione di nullità in esame determinerebbe una inammissibile, abnorme ed indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, va rilevato che la medesima eccezione è, comunque, palesemente infondata.

Ed invero, al di là della indicazione temporale del capo di imputazione riferita al solo momento iniziale delle condotte oggetto di contestazione, il P.M. ha, comunque, dettagliatamente esplicitato le condotte medesime poste in essere da ciascun imputato, così che ciascuno può agevolmente individuare, anche sotto il profilo temporale, i fatti attribuitigli.

Non può negarsi, pertanto, che il fatto sia stato enunciato in forma chiara, precisa e dettagliata nel rispetto dell'invocata previsione dell'art. 417 c.p.p., mentre è priva di effetti giuridici, finché non consacrata in una pronuncia giurisdizionale, la mera indicazione dei termini di prescrizione fatta, eventualmente anche in modo errato, nell'apposito foglio previsto all'interno del fascicolo processuale cui si è riferita la difesa degli imputati Mori e Subranni.

Tale prima eccezione di nullità deve essere, pertanto, respinta.

I difensori degli imputati Mancino, Dell'Utri, De Donno e Cinà eccepiscono, invece, la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto provvedimento contenente anche la motivazione in violazione di legge.

I difensori di Mancino, inoltre, eccepiscono la nullità del medesimo decreto ai sensi dell'art. 429 comma 2 in riferimento al comma 1 lett. c) c.p.p. per la genericità anche della nuova aggravante contestata dal P.M. all'udienza del 31 maggio 2013, inidonea a sanare l'analogo vizio della precedente formulazione della medesima aggravante.

Ora, iniziando da tale ultima eccezione, va osservato, innanzitutto, che la nuova formulazione della circostanza aggravante contestata dal P.M. in questa sede, ovviamente e con tutta evidenza, non può in alcun modo refluire sul progresso decreto che dispone il giudizio, determinandone eventualmente, a posteriori, la nullità.

Quanto alla precedente formulazione della medesima circostanza aggravante, invece, non è dato ravvisare una genericità idonea a determinare la violazione della previsione dell'art. 429 comma 1 lett. c) c.p.p.

Il riferimento ai "*fatti descritti al capo A*)" ed agli esponenti delle Istituzioni indicati nella detta contestazione di reato, rende del tutto chiara e precisa l'enunciazione anche della circostanza aggravante addebitata al Mancino, laddove, evidentemente, il riferimento alla impunità consente di individuare gli "esponenti delle Istituzioni" in tutti quelli indicati nel capo A come imputati ovvero come concorrenti nel reato nel frattempo deceduti.

Tale eccezione di nullità deve essere, pertanto, respinta.

Ugualmente infondata è, altresì, anche la più generale eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio sollevata in riferimento alla non consentita motivazione dello stesso.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, in realtà, non ha inteso motivare la sua decisione di rinviare a giudizio gli imputati, ma ha ritenuto di dovere ordinare il materiale sottoposto al suo esame e, quindi, di esporre in modo articolato le fonti di prova al fine di una migliore comprensione dei fatti cui esse si riferiscono.

Tuttavia, ove anche si volesse ritenere che il detto Giudice abbia travalicato i limiti previsti dalla lett. d) dell'art. 429 c.p.p., dovrebbe, in ogni caso, rilevarsi che i casi di nullità del decreto sono tassativamente indicati nel comma 2 della citata norma e che tra questi non v'è quello che ha dato luogo al rilievo delle difese.

In tal senso, peraltro, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza dell'8 marzo 2006 n. 29361, Testori, la quale ha, appunto, affermato che *“per il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. la motivazione apposta al decreto che dispone il giudizio non rende nullo il provvedimento”*.

Con la stessa sentenza, la Corte ha avuto modo anche di precisare che il decreto che dispone il giudizio eventualmente indebitamente motivato non può neppure qualificarsi *“come abnorme, rientrando esso nello schema legale di uno dei due atti tipizzati, previsti dal primo comma dell'art. 424 c.p.p., che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare”* e non incidendo *“sull'idoneità funzionale dell'atto a determinare la progressione del processo dalla fase procedimentale delle indagini a quella del processo e del giudizio”*, mentre *“tutta la parte del decreto eccedente rispetto ai requisiti essenziali previsti dall'art. 429 c.p.p. vitiat - sed non vitiat, ossia costituisce un'irregolarità che non inficia in alcun modo il contenuto dispositivo dell'atto”* e che *“il giudice del processo saprà ovviamente ignorare”*.

Queste ultime considerazioni, poi, consentono di superare anche le richieste dirette ad emendare l'atto ovvero a rimuovere l'irregolarità subordinatamente formulate dai difensori, essendo, in proposito, sufficiente la sanzione di inutilizzabilità dei contenuti dichiarativi sotto qualsiasi forma trasfusi nell'atto.

Anche tale eccezione di nullità, con le sue subordinate richieste, deve essere, dunque, respinta.

* * *

Restano, infine, da esaminare le richieste di pronunzia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avanzate nell'interesse degli imputati Mori, Subranni, Riina e Bagarella.

Ora, a prescindere dalla inapplicabilità in questa fase dell'art. 129 c.p.p. che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2001 n. 3027, Angelucci) e, quindi, l'apertura del dibattimento nella fattispecie non ancora intervenuta, va rilevato che, in ogni caso, gli elementi allo stato a disposizione di questa Corte non consentono di pervenire alle chieste pronunzie.

Quanto alla richiesta formulata nell'interesse degli imputati Mori e Subranni sulla scorta della asserita inconfigurabilità nella fattispecie della previsione criminosa di cui all'art. 338 c.p., invero, è sufficiente osservare che la questione presupposta dalla chiesta pronunzia involge, necessariamente ed inevitabilmente, il tema della esatta qualificazione giuridica del fatto e, quindi, della sua eventuale riconducibilità ad una fattispecie di reato, tema che non può, però, prescindere da una completa ricostruzione del fatto medesimo cui si potrà pervenire soltanto all'esito della istruzione dibattimentale.

Analoghe considerazioni valgono, sia pure sotto diverso profilo, per gli imputati Riina e Bagarella, i quali chiedono di essere prosciolti in quanto già giudicati per i medesimi fatti in altro processo (quello relativo alle stragi di Firenze, Roma e Milano).

Anche in questo caso, poiché l'imputazione prospetta già, sotto il profilo fattuale, alcuni segmenti di condotte ulteriori rispetto alle suddette stragi, è indispensabile la completa ricostruzione dei fatti e ciò fa venire meno i presupposti della chiesta pronunzia anticipata.

P.Q.M.

la Corte, rigetta le eccezioni di incompetenza sollevate dalle difese degli imputati, nonché ogni altra questione preliminare e, per l'effetto, dichiara aperto il dibattimento.

Palermo 4 luglio 2013

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Magalio', written in a cursive style.